

Ricevuta del: 07/02/2017 ora: 15:42:15

Utc: 1486478531822311

Utc_string: 2017-02-07T15:42:11.822311+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 07/02/2017

Ora invio: 15:42:12

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 98474502

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MRNRSO59E55H501L

Ufficio delle entrate competente:

TJ2 - Ufficio Territoriale di VELLETRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 02512330586

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2423/2017 (del codice fiscale: MRNRSO59E55H501L)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 346 del 07/02/2017

TJ2 Ufficio Territoriale di VELLETRI - Entrate

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI
9802 IMPOSTA DI BOLLO

Importo
200,00 Euro
45,00 Euro

COMUNE DI VALMONTONE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CONTRATTO DI SERVIZIO

Affidamento diretto alla società Ambi.en.te SpA, dei servizi di igiene urbana.

L'anno duemiladiciasette il giorno Sette (7) del mese di Febbraio, presso la sede comunale di Valmontone in Via nazionale 5, avanti di me, dott.ssa Rosa Mariani, Segretario Generale di Valmontone, autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000, sono personalmente comparsi, rinunciando all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso, le seguenti persone dell'identità delle quali io Segretario sono certo:

1. Il Dott. Roberto Gizzi nato a Segni (RM) il 9.11.1953, nella qualità di Dirigente del settore III del Comune di Valmontone C.F 02512330586 e P.IVA 01068101003, domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Valmontone, di seguito "Ente appaltante", nominato con Decreto Sindacale n° 47 del 22.12.2016;

2. La Dott.ssa Eleonora Di Giulio nata a Marino il 23/07/1969, nella sua qualità di rappresentante legale della Società Ambi.en.te. SpA, che rappresenta, con sede in Ciampino (RM) Piazza Kennedy n°15 CAP 00043 iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al numero 1265287 dal 07/04/2010, avente codice fiscale n. 10932291007 che per brevità in seguito sarà indicata come "affidatario".

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente, con il

mio consenso, all'assistenza di testimoni.

Premesso •

• Che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 64 del 27.7.2016, si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana alla società Ambi.en.te SpA tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016;

• che con il medesimo atto sono stati approvati :

- Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del DL 179/2012;

- Congruità dell'offerta economica (art. 192 c. 2 del Dlgs 50/2016)

- Regolamento controllo analogo;

- Capitolato speciale d'appalto;

- Capitolato temporaneo per la raccolta indifferenziata in via provvisoria fino al completamento del centro di raccolta comunale in Via Casilina;

• che in data 9.9.2016 presso il Comune di Valmontone sono state definite le modalità del trasferimento del personale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL dei servizi ambientali, tra i rappresentanti delle società Lazio Ambiente SpA e Ambi.en.te SpA e le OO.SS.

• che con verbale sottoscritto il 9.9.2016 prot. n. 22819 si è proceduto all'affidamento temporaneo e provvisorio dei servizi di igiene urbana alla società Ambi.en.te SpA;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 2058 del 23.11.2016 come modificata con successiva Determinazione nr. 60 del 19.01.2017 è stato approvato lo schema di contratto e stabilite le modalità di avvio del servizio



di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;

• che la società ha prodotto il PEF con relazione asseverata da parte di società di revisione in data 12.01.2017 registrato al prot. N. 0000719;

Tutto ciò premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli atti richiamati ed i relativi allegati, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto, al Piano Economico-Finanziario con relazione asseverata da parte di società di revisione, quantunque non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Resta inteso che in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e/o del Capitolato Speciale e/o del Piano Economico-Finanziario, a mero titolo esemplificativo, relative alle modalità di tempo, luogo, di esecuzione del servizio, al quantitativo ed alla qualità dei materiali (attrezzature varie) da utilizzare nell'espletamento dello stesso, dovranno sempre prevalere le prescrizioni più favorevoli all'Ente.

Articolo 2 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Contratto l'affidamento della gestione del servizio pubblico di igiene urbana, nel territorio comunale.

Il servizio pubblico di cui al presente contratto ricomprende le attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che di seguito si elencano:

1. Servizio di raccolta e trasporto del secco residuo dei rifiuti urbani;
2. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli scarti di mense e cucine dei rifiuti urbani;

- | | |
|---|--|
| 3. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato di carta e cartone (congiunta) dei rifiuti urbani; | |
| 4. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli imballaggi in cartone (selettiva) dei rifiuti urbani; | |
| 5. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli imballaggi in plastica e lattine dei rifiuti urbani (multi materiale leggero); | |
| 6. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei contenitori in vetro dei rifiuti urbani; | |
| 7. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale; | |
| 8. Servizio raccolta e trasporto dei pannolini e pannoloni; | |
| 9. Servizio di raccolta a chiamata degli ingombranti, compreso il trasporto e recupero presso idoneo impianto autorizzato; | |
| 10. Servizio di raccolta dei RAEE a chiamata; | |
| 11. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti biodegradabili dei rifiuti urbani; | |
| 12. Gestione del centro di raccolta; | |
| 13. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato delle pile esauste; | |
| 14. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti dei farmaci scaduti; | |
| 15. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti etichettati "T" e/o "F"; | |
| 16. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto | |



autorizzato dei rifiuti cimiteriali;

17. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento presso idoneo impianto

autorizzato degli oli vegetali e minerali;

18. Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto

autorizzato dei rifiuti provenienti dai mercati settimanali, fiere occasionali e manifestazioni;

19. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle forniture descritte nel

capitolato, nonché la sostituzione e lo smaltimento di attrezzature

eventualmente deteriorate;

20. Fornitura di attrezzature, di contenitori e di materiali d'uso da impiegarsi

per lo svolgimento dei servizi oggetto del capitolato speciale d'appalto;

21. Forniture ed attività per l'installazione e collaudo delle isole ecologiche

informatizzate, distributori automatici informatizzati di sacchi e totem ecocentro;

22. Servizio di lavaggio dei contenitori;

23. Attività per la gestione delle informazioni ambientali e dei conferimenti;

24. Adozione Carta dei Servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;

25. Servizio di spazzamento stradale e diserbo stradale;

26. Servizio di pulizia delle fontane;

27. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento presso idoneo impianto

autorizzato delle carogne animali;

28. Servizio di raccolta, trasporto e trattamento presso idoneo impianto

autorizzato delle siringhe;

29. Geolocalizzazione delle caditoie e pulizia;

30. Rimozione delle scritte anonime sui muri;

31. Emergenza neve.

Resta inteso che i servizi e le attività oggetto del presente Contratto, nonché le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, sono meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.6.2016 che, ancorchè non allegati al presente contratto nè formano parte integrante e sostanziale per averne l'affidatario accettato in tutti i suoi contenuti in sede di formulazione dell'offerta e pertanto, tutte le attività dovranno essere svolte in conformità ai medesimi atti.

Articolo 3 – Continuità del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, pertanto, per nessuno motivo potranno essere interrotti e/o sospesi dall'affidatario, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di interruzione o sospensione dei servizi in oggetto, l'Amministrazione Comunale, fatta salva l'applicazione delle penali nonché il diritto alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento degli ulteriori danni, potrà sostituirsi all'affidatario, per l'esecuzione in danno dei servizi rimasti inadempiti. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, il Comune potrà provvedere mediante gestione diretta o tramite soggetti terzi, anche avvalendosi del personale, dei mezzi e delle attrezzature dell'affidatario.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.



In particolare, l'affidatario dovrà farsi carico della dovuta informazione agli uffici comunali competenti e agli utenti attraverso gli organi di stampa e televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio.

Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. Qualora lo sciopero coincidesse con eventi o iniziative di interesse pubblico dove è generalmente richiesta una maggiore attenzione per il decoro o la sicurezza, fermo restando il potere di precetto per i casi più rilevanti, potrà essere richiesto di provvedere, a onere e cura della società appaltatrice, alla distribuzione, alle utenze dell'area interessata di apposito avviso una settimana prima dello sciopero.

Articolo 4 – Diritto d'esclusiva

Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito all'affidatario il diritto esclusivo di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune.

È fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitativi del diritto esclusivo riconosciuto all'affidatario.

Articolo 5 – Servizi ulteriori

Il Comune potrà richiedere all'affidatario di espletare servizi supplementari, anche diversi e/o ulteriori rispetto a quelli accessori di cui all'art. 2 del presente Contratto, che siano compatibili con l'oggetto sociale dell'affidatario e che presentano carattere occasionale e/o di emergenza e/o comunque non programmabili.

In tal caso, il Comune corrisponderà all'affidatario un adeguato compenso aggiuntivo da determinarsi in proporzione dell'attività svolta e prendendo a base del calcolo, per quanto compatibili, le voci di costo dei servizi riferiti a valori di mercato. Nei limiti di legge, le Parti possono altresì, nel corso della durata del Contratto, negoziare l'affidamento di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società ma non regolati dal presente Contratto, ovvero variare le modalità delle prestazioni dei servizi affidati al fine di comprendervi l'espletamento di ulteriori funzioni del Comune afferenti i medesimi servizi.

Gli affidamenti e le variazioni di cui al comma precedente potranno avvenire sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente contratto.

Art. 6 – Durata

Il presente appalto avrà la durata di anni 7 (sette) con decorrenza dalla data di affidamento del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata, l'affidatario è comunque tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel Contratto di Servizio, fino all'avvio della nuova organizzazione del servizio e, comunque, non oltre 1 (uno) anno dalla data di scadenza o risoluzione.

Articolo 7 – Corrispettivo

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto e per l'esatto e completo



adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti con il medesimo, il Comune corrisponderà all'affidatario un corrispettivo pari a 2.383.167,70 (duemilionitrecentoottantatrecentosessantasette/70) €/anno, oltre IVA come per legge, comprensivo di € 2.595,80 (duemilacinquecentonovantacinque/80) quali costi della sicurezza per i rischi da interferenza ed esclusi tutti gli oneri di smaltimento e trattamento che fanno carico direttamente al Comune.

Il corrispettivo totale per l'intera durata del contratto è di Euro 16.682.173,00 (sedicimilioniseicentoottantaduecentosettantatre/00) IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza per i rischi da interferenza.

Il predetto corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri e obblighi assunti contrattualmente relativamente all'esecuzione dei servizi sopra indicati, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il personale, inclusi i contributi e gli accantonamenti.

Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico dell'affidatario.

Per quanto attiene, invece, la fase di gestione transitoria, riferita al servizio di "raccolta indifferenziata, il Comune corrisponderà all'affidatario un corrispettivo pari ad € 1.680.000,00 (unmilione eicentoottantamila/00) €/anno, oltre IVA come per legge, esclusi tutti gli oneri di smaltimento e trattamento/selezione che fanno carico direttamente al Comune.

Resta espressamente inteso tra le Parti che rimane a carico del Comune il pagamento diretto, nei confronti dei soggetti gestori degli impianti, di tutti gli oneri connessi al trattamento e/o al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti raccolti dall'affidatario.

Articolo 8 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in 12 (dodici) rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della relativa fattura da parte dell'affidatario.

L'affidatario può emettere la relativa fattura decorsi almeno 15 (quindici) giorni dalla scadenza mensile di esecuzione del servizio.

L'eventuale ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione delle rate di cui al punto precedente, non farà sorgere in capo all'affidatario il diritto di interruzione, sospensione o di riduzione parziale dei servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti. In caso di ritardato pagamento saranno corrisposti gli interessi di mora.

Il Comune dichiara espressamente di essere soggetto all'applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti pubblici.

Il Comune dichiara altresì che l'effettuazione dei pagamenti è soggetta alle verifiche di regolarità contributiva e retributiva prescritte dalla normativa vigente e pertanto le fatture emesse dall'affidatario saranno oggetto di verifica di regolarità del D.U.R.C.

Articolo 9 – Aggiornamento ISTAT

Le Parti espressamente convengono che il corrispettivo del servizio di cui al presente Contratto sarà aggiornato annualmente sulla base delle variazioni



effettive dell'indice ISTAT applicabile allo specifico servizio oggetto del presente Contratto.

La richiesta di revisione e/o di adeguamento dovrà essere avanzata dalla parte che vi avrà interesse, a mezzo di lettera raccomandata A.R., allegando idoneo prospetto.

La controparte dovrà verificare in contraddittorio l'aggiornamento proposto con riserva di proprie controdeduzioni in merito. In difetto, decorsi inutilmente 90 giorni, la parte che vi avrà interesse potrà definire la vertenza dinanzi al giudice competente. Le Parti convengono che il calcolo del menzionato aggiornamento dovrà essere effettuato e comunicato entro il 30 giugno di ogni anno e avrà valore dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 10 – Revisione del corrispettivo

Il corrispettivo del servizio potrà essere rideterminato soltanto ove si manifesti una delle seguenti condizioni:

- aumento o diminuzione oltre il 10% dell'area soggetta ai servizi di spazzamento, pulizia e raccolta;
- aumento o diminuzione di oltre il 10% della popolazione fruitrice del servizio di ritiro dei rifiuti urbani, tenendo conto del valore assunto come base (abitanti residenti) alla data della stipula del presente Contratto che si indicano in n. 15.934 (quindicimilanovecentotrentaquattro).

Nelle ipotesi di cui sopra, le eventuali esigenze per il funzionamento dei servizi saranno concordate fra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario nelle modalità di esecuzione e nell'onere di spesa, tenendo come base di riferimento i dati ed i costi esistenti al momento dell'affidamento del

servizio.

Il nuovo corrispettivo, rideterminato con le modalità di cui sopra, avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sarà data concreta attuazione alla revisione.

Articolo 11 – Subappalto

La gestione dei servizi deve essere interamente svolta dalla società con possibilità di subappaltare esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Dlgs 50/2016, e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Articolo 12 – Divieto di cessione del Contratto

E' espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del presente Contratto, pena l'immediata e automatica risoluzione del medesimo, a giudizio insindacabile del Comune.

Articolo 13 – Buona fede

Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Articolo 14 – Impegni del Comune

Il Comune opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire all'affidatario di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi.

In particolare si impegna a:

a) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto



previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;

b) a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell'affidatario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti;

c) curare degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Articolo 15 Obblighi dell'affidatario

Fermo restando a quanto già prescritto dal presente Contratto, l'affidatario si impegna:

a) a provvedere alla fornitura, riparazione e manutenzione di tutto il materiale occorrente per il disimpegno del servizio, in modo che tutta l'attrezzatura risulti sempre tecnicamente ed igienicamente efficiente, a giudizio degli uffici preposti alla vigilanza;

b) ad ottemperare a quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti nelle varie fasi ed a tutela dell'ambiente;

c) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

d) alla fornitura delle divise al personale, munite di apposito contrassegno di riconoscimento, così come prescritto dal C.C.N.L. e dalle altre norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, nonché dalle norme antinfortunistiche;

e) alla tenuta di tutti i registri previsti dalla legge;

f) alla compilazione del MUD annuale sui rifiuti secondo le esigenze di legge per la relativa trasmissione da parte del Comune.

g) Alla redazione della "carta dei servizi", che deve essere approvata dal Comune, nell'ambito delle indicazioni di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994;

h) la carta dei servizi relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto deve essere redatta entro 30 giorni dall'avvio della raccolta differenziata. In particolare, ad integrazione dei principi di cui alla citata direttiva, la Carta dei servizi deve garantire il massimo dell'informazione all'utenza finale circa i parametri più rappresentativi del livello di servizio (frequenza ed orari di intervento per zona e/o strada; posizionamento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti ecc.). La Carta dei servizi deve essere pubblicata sul sito del Comune e della ditta affidataria.

Per ciò che concerne le strutture per lo svolgimento dei servizi, si rimanda a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

Per ciò che concerne i mezzi e le attrezzature si rimanda a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto e nell'elenco delle prestazioni;

Oltre a rispettare le modalità di esecuzione dei servizi, così come fissate nel presente Contratto, oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico, l'affidatario dovrà utilizzare le tecnologie, i mezzi e gli accorgimenti necessari, onde limitare al massimo i possibili disagi derivanti ai cittadini dall'espletamento degli stessi, soprattutto nelle ore notturne.

Nel caso in cui tali disagi dovessero comunque verificarsi, il Comune si riserva di indicare all'affidatario gli orari e le modalità di svolgimento del



servizio ritenuti più adatti all'eliminazione o attenuazione degli stessi.

Articolo 16 – Variazioni modalità organizzative

Il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche alle prestazioni oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, ulteriori forniture, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario, se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora venisse apportata una modifica o variazione al contratto, non autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, tale da comportare un disservizio o far verificare situazioni di poco igiene ambientale e di forte dissenso degli utenti, il Comune potrà provvedere alla risoluzione immediata del contratto senza indennizzare l'affidatario delle spese sostenute.

L'affidatario deve inoltre a proprie spese provvedere a ristabilire i servizi originari ed il decoro urbano. Qualora l'affidatario non ristabilisca il decoro urbano entro il termine perentorio dettato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il Comune provvederà d'ufficio a svolgere le prestazioni

necessarie attraverso idoneo operatore economico addebitando

all'affidatario le spese per gli interventi oppure utilizzando le somme della cauzione definitiva.

Le variazioni sul servizio possono essere autorizzate dal Comune nei seguenti casi:

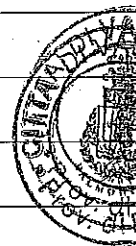
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento, soprattutto se hanno comportato dei mutamenti delle condizioni di partenza o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio l'affidamento del servizio, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- per la presenza di eventi, inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso di esecuzione del contratto.

Le variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sono ammesse a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione, relativo a tali variazioni, non può superare il 5% dell'importo originario del servizio alla data di inizio dell'affidamento. Tali variazioni sono approvate dal Responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento del Comune.

Per le variazioni, eccedenti la valutazione, deve essere svolta in proporzione



al costo di ciascun servizio e/o forniture. In tal caso il corrispettivo per i servizi e/o forniture aggiuntivi deve essere concordato tra le parti secondo nelle modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto.

L'affidatario è obbligato ad accettare ed a svolgere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi il 20 % dell'importo del presente Contratto, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente, deve redigere una apposita perizia di variante nella quale vengono descritte tutte le motivazioni della variante stessa e le modalità di espletamento dei servizi/forniture in variante al contratto iniziale. La perizia di variante deve essere sottoscritta da un progettista incaricato, oppure dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento. La perizia di variante, i documenti contrattuali integrati dei contenuti della perizia di variante, il quadro economico e l'atto di sottomissione devono essere approvati dall'organo competente.

Al termine del procedimento descritto, il Responsabile dell'Ufficio competente deve procedere alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al presente contratto dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

L'affidatario non è obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%, tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni

dalla richiesta, dovrà assoggettarsi alle richieste avanzate dal Comune.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale l'affidatario deve cedere alla società subentrante i contenitori ed i sacchetti, in quanto beni strumentali non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio.

I contenitori sono ammortizzati nel periodo del presente appalto e devono rimanere di proprietà del Comune alla scadenza del contratto. Pertanto, il Comune, in caso di recesso o risoluzione contrattuale, si impegna ad imporre al soggetto subentrante il pagamento all'affidatario dell'importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

L'ammortamento annuo di ogni singola fornitura, che deve essere preso in considerazione, è quello riportato nell'elenco prezzi unitari del capitolato speciale d'appalto. Sempre nello stesso articolo del capitolato speciale d'appalto sono stati definiti gli anni in cui una fornitura è ammortizzata diventando di proprietà degli utenti del Comune.

Per ciò che concerne i sacchetti ed altro materiale d'uso non ammortizzabile, strumentale all'espletamento dei servizi, si prevede, in caso di recesso o risoluzione contrattuale, il conteggio del materiale sul cantiere ed il pagamento degli stessi da parte della ditta subentrante all'affidatario secondo i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari del capitolato speciale d'appalto.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale l'affidatario deve cedere al Comune ogni singolo sistema di identificazione dei mastelli/sacchi/contenitori in fase di svuotamento (es. identificatore



transponder o identificatore barcode etc) che non sia possibile sostituire con altre strumentazioni dalla Società appaltatrice subentrante. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla cessione di tale strumentazione al Comune.

Articolo 17 – Assicurazioni

Il Gestore è obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi in oggetto.

A tale scopo l'affidatario con effetti dalla data di decorrenza del contratto, ha contratto:

• (RCT) assicurazione contro la responsabilità civile per i danni verso terzi, in dipendenza del servizio, UnipolSai Assicurazioni, numero di polizza 150044254 emessa il 19/12/2016, scadenza 16/12/2023, con un massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00 (Euro Tremilioni/00) (All. 1).

• (RCO) assicurazione per responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, UnipolSai Assicurazioni, nr. di polizza 150044254, emessa il 19/12/2016, scadenza 16/12/2023, per un massimale unico di garanzia non inferiore ad €. 3.000.000,00 (Euro Tremilioni/00) (All. 1).

• Polizza cumulativa per i veicoli a motore/natanti, presso UnipolSai Assicurazioni, agenzia di Roma codice subagenzia 705, nr. polizza 1/1197/230/75582 (All. 2);

Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta sia per

rivalsa. In ogni caso la spesa che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, sarà dedotta dai crediti dell'affidatario. L'importo di tale spesa sarà preventivamente comunicato alla ditta.

Articolo 18 – Garanzie

In relazione a quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario Ha costituito una garanzia con polizza fidejussoria assicurativa per la cauzione definitiva per l'importo annuo del contratto, presso UnipolSai Assicurazioni agenzia di Roma, codice subagenzia 100, numero polizza 1197/96/150000205 (All. 3).

L'affidatario si obbliga annualmente alla scadenza di ogni anno dalla data di sottoscrizione al pagamento del relativo premio per tutta la durata del contratto.

La garanzia viene resa a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la sua mancata costituzione determinerà la decadenza dell'affidamento.

La polizza fidejussoria assicurativa di cui al comma che precede prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Articolo 19 – Penali

Le Parti convengono che in caso di inadempimenti parziali e/o di lieve entità, lievi ritardi e/o lievi difetti nell'esecuzione del servizio, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità edell'eventuale recidiva, tra €. 50,00 e €. 200,00, previa



contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

In caso di grave inadempimento e/o ritardo e/o difetto di esecuzione del servizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prolungato abbandono dei rifiuti sulle strade o il mancato ritiro e/o svuotamento anche solo parziale di bidoni, mastelli ovvero la mancata esecuzione del servizio in un'intera zona, il rifiuto di presentarsi dietro invito per ricevere comunicazioni oppure ordini inerenti al servizio, e/o interruzione e/o la sospensione del servizio, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva, tra €. 250,00 e €. 1.000,00.

Resta inteso che l'applicazione delle penali, su base annua, non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale annuale.

Qualora, la natura dell'inadempimento determinasse l'applicazione di una penale di importo superiore a quello massimo previsto nel comma che precede, il Comune procederà per la risoluzione del Contratto.

In caso di ritardata assunzione del servizio, entro i termini stabiliti nel Capitolato, si applica una sanzione pecuniaria pari ad €. 2.000,00

(Duemila/00) al giorno per un massimo di cinque giorni oltre i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto;

In caso di ritardato avvio della raccolta con il sistema informatizzato previsto nel centro storico, entro i quattro mesi della consegna dei servizi di raccolta differenziata, si applica una sanzione pecuniaria pari ad €. 1.000,00 (Mille/00) per ogni giorno di ritardo per un massimo di venti giorni oltre i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto e di rifarsi sulla cauzione.

Si da atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 20 – Responsabile Operativo

L'affidatario dovrà comunicare al Comune, il nominativo di un Responsabile Operativo, cui è demandata l'esecuzione e la conduzione dei servizi alla data di consegna del servizio.

Il Responsabile operativo avrà il compito, di assicurare la necessaria interfaccia con i tecnici del Comune in relazione a qualsivoglia esigenza di carattere tecnico operativo inerente l'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile operativo sarà tenuto a comunicare al Comune il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire la propria reperibilità, per ogni evenienza e/o comunicazione di servizio.

Resta evidentemente inteso tra le Parti che l'affidatario potrà variare e/o sostituire, a propria discrezione il Responsabile operativo, dandone comunicazione scritta al Comune.

Articolo 21 - Organismo di controllo dell'esecuzione del contratto

Il controllo della corretta esecuzione del contratto, dei risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti nei documenti contrattuali e del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente appaltante è assicurato da un rapporto bilaterale tra le parti.

A tal fine saranno designati prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto:

- un Direttore dell'esecuzione del contratto;
- il Responsabile Unico del Procedimento;
- il Responsabile dell'affidatario.



	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede per conto del Comune al	
	coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile	
	dell'esecuzione del presente contratto e assicura la regolare esecuzione del	
	contratto da parte dell'affidatario, verificando che le attività e le prestazioni	
	contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.	
	Il Responsabile Unico del Procedimento provvede ai compiti di cui alla	
	Legge 241/1990 e s.m.i e a quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e	
	nello specifico all'art.31.	
	Il Responsabile dell'affidatario, ai fini del presente contratto, è la persona	
	individuata dalla Società, che agisce per conto della Società stessa, di	
	adequata professionalità che deve intrattenere rapporti con gli organi del	
	Comune ed organizzare lo svolgimento dei servizi in coerenza con i	
	contenuti contrattuali.	
	La sostituzione del nominativo durante l'esecuzione del contratto deve	
	essere con una figura idonea professionalmente e comunicata al Comune	
	almeno 15 gg. prima del cambio, almeno se non sono intervenute cause	
	impreviste.	
	Articolo 22 – Sessione annuale di verifica della qualità dei servizi	
	La sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi ha lo scopo di	
	verificare eventuali reclami proposte ed osservazioni sullo svolgimento dei	
	servizi da parte degli utenti, rappresentanti delle associazioni, rappresentanti	
	di categorie, stakeolder etc.	
	L'affidatario deve essere presente con il proprio Responsabile alla sessione e	
	sottoscrivere il verbale nel quale vengono riportate le risultanze.	
	L'affidatario si impegna a risolvere nei termini temporali stabiliti dal	

Direttore dell'esecuzione del contratto le criticità sollevate nella sessione.

Il Responsabile dell'affidatario deve valutare insieme al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento le proposte ed osservazioni emerse nella sessione. Una volta valutate le proposte e le osservazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto che deve essere sottoposto all'approvazione dell'organo competente.

Articolo 23 – Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e il certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con il Responsabile della Società appaltatrice il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il quale deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree interne ed esterne in cui l'esecutore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature eventualmente messi a disposizione dall'affidatario per l'esecuzione dell'attività;
- c) una tabella riassuntiva del personale offerto in sede di gara con le seguenti specifiche:
 - il numero ed il nominativo degli operai, con la qualifica di ognuno ed il livello CCNL;
 - numero ore di lavoro settimanali di ognuno,
- d) la dichiarazione che lo stato degli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei servizi da espletare;
- e) dichiarazione della consegna delle chiavi del centro comunale di



raccolta secondo la quale l'affidatario diviene custode della struttura e dei suoi immobili;

f) le autorizzazioni ambientali all'esercizio rilasciate, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

g) Gli indirizzi postali, e-mail e PEC per le comunicazioni tra il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed il Responsabile dell'affidatario.

Qualora l'affidatario intenda far valere pretese derivanti dalla difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti, rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, dovrà formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza delle pretese stesse.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni firmato congiuntamente con Responsabile dell'affidatario in duplice copia.

Articolo 24 – Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di esercitare, secondo le modalità di legge, il controllo sulla osservanza dei patti tutti del presente Contratto nonché sul regolare espletamento dei servizi.

A tal fine, il Comune si impegna a designare e comunicare all'affidatario, i tecnici incaricati delle predette attività, che avranno facoltà di:

a) impartire eventuali prescrizioni tecniche e disposizioni operative ritenute utili e/o necessarie alla regolare esecuzione dei servizi oggetto di affidamento;

b) controllare, durante l'esecuzione dei servizi medesimi, la conformità dei medesimi al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in generale a tutta la disciplina tecnica, di carattere generale e/o contrattuale, applicabile;

c) verificare la qualità del servizio svolto dall'affidatario e ad accertarne la conformità alla buona regola d'arte.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che, indipendentemente dall'esito dei predetti controlli, l'affidatario rimarrà unico e diretto responsabile delle violazioni eventualmente poste in essere che potranno comunque essere in qualunque momento contestate dal Comune, nei limiti della disciplina vigente.

L'affidatario si impegna a garantire al Comune la piena disponibilità di tutte le informazioni che lo stesso ritenga necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nel presente Contratto.

Articolo 25 – Report

Al termine di ciascun esercizio l'affidatario si obbliga altresì ad elaborare e ad inviare al Comune, tanto su supporto cartaceo quanto su quello informatico, un rendiconto annuale sullo svolgimento del servizio, contenente tutti i dati consuntivi relativi all'attività svolta ed ai risultati raggiunti. Rimane comunque, salva la facoltà del Comune, di richiedere chiarimenti ed integrazioni.

Per tutti quei servizi che non devono essere svolti giornalmente, ma periodicamente, l'affidatario è obbligato a comunicare preventivamente, per iscritto e con un preavviso di almeno 48 ore, all'ufficio Ambiente del Comune, il giorno, luogo e tipologia del servizio che si intende effettuare,



ciò Allo scopo di consentire un costante controllo sull'osservanza e sul regolare espletamento di detti servizi.

Articolo 26 – Clausola risolutiva espressa

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'affidatario interrompa o sospenda, senza giustificato motivo, il servizio ovvero in ogni caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali o alle modalità di svolgimento del servizio;
- b) qualora l'affidatario si renda responsabile di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento;
- c) qualora l'affidatario incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione o la rescissione del Contratto;
- d) qualora l'affidatario incorra nella sospensione, nella revoca, nella decadenza o annullamento dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese istituito dal D.M. n. 406/1998;
- e) qualora l'affidatario interrompa o sospenda unilateralmente il servizio;
- f) qualora le penali applicate superino un importo pari al 10% del corrispettivo annuale.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'affidatario.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del

codice civile. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Comune ha il diritto di prendere immediatamente possesso e di usare, senza dover corrispondere alcun compenso, tutti i mezzi e l'attrezzatura di pertinenza dell'affidatario, onde poter continuare il servizio in economia diretta o per mezzo di soggetti terzi, senza che l'affidatario possa impedirlo, anche nel caso in cui contesti la causa di risoluzione del Contratto.

L'uso ed il possesso del suddetto materiale dureranno sino a quando il Comune non avrà provveduto ad un nuovo affidamento del servizio e comunque per una durata non superiore ad un anno.

Le Parti convengono che l'eventuale decisione del Comune di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, non costituirà acquiescenza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

Articolo 27 – Risoluzione per pubblico interesse

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che dovranno essere congruamente ed adeguatamente motivati e comunicati.

In tal caso l'affidatario avrà diritto alla liquidazione dell'importo del servizio regolarmente espletato fino al momento della risoluzione, al netto di eventuali penali, alla corresponsione delle quote di ammortamento residue e alla restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 28 – Disposizioni per il termine dell'affidamento

Al termine del Contratto, gli automezzi ed i materiali, che risulteranno adibiti per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto,



resteranno di proprietà dell'affidatario, ad eccezione dei contenitori, dei mastelli, dei bidoni e degli altri eventuali raccoglitori utilizzati per il servizio, delle isole ecologiche e delle relative dotazioni, ed altri eventuali impianti fissi (escluse strutture logistiche ed uffici) realizzati nella vigenza del presente Contratto che rimarranno di proprietà comunale.

In caso di anticipata rescissione del presente Contratto, troverà applicazione il precedente comma ed inoltre, anche gli automezzi ed attrezzature potranno essere rilevati dal Comune, il quale corrisponderà alla ditta solo le quote di ammortamento maturande calcolate dalla data di rescissione del contratto a quella della validità del Contratto stesso.

L'importo relativo dovrà essere corrisposto, previo accordo tra le Parti anche in più soluzioni, comunque non oltre la data di scadenza originaria del Contratto.

Articolo 29 – Obblighi di informazione e comunicazioni

Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata o pec, al domicilio eletto.

Articolo 30 – Referenti per la gestione del Contratto

Al fine della proficua gestione del presente Contratto, le Parti si impegnano a costituire, entro venti giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico, costituito da rappresentanti nominati da ciascuna delle parti.

Il Comitato tecnico si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le

seguenti funzioni:

- a) verifica lo svolgimento del servizio e/o concorda eventuali soluzioni operative suscettibili di implementare gli standard di servizio;
- b) tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto;
- c) per ogni altra valutazione sulle attività previste dal presente Contratto.

Articolo 31 – Forza maggiore

Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 32 – Nullità parziale

L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci.



Articolo 35 – Spese – Imposte e Tasse Contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le imposte e tasse relative, sono a carico dell'affidatario.

Articolo 36 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Contratto di Servizio, le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.

Articolo 37 – Controversie.

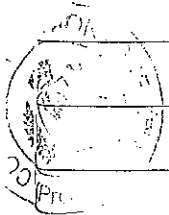
Tutte le eventuali controversie e contestazioni che dovessero insorgere tra il Comune e l'affidatario, qualunque ne sia la natura, saranno deferite in via esclusiva alla magistratura ordinaria del foro di Velletri. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 38 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda, oltre che al Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché agli atti amministrativi comunali inerenti i servizi oggetto del presente Contratto.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne fatta conoscenza.

Io sottoscritto, Segreteria Generale, a richiesta delle Parti, qui convenute e costituite come sopra espresso, ricevo il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su numero trentadue (32) facciate intere e la trentatresima fin qui, il quale, ad alta voce, ho letto alle Parti



stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto, conforme alla volontà liberamente manifestatami secondo legge, lo confermano, pertanto, in ogni parte, sottoscrivendo insieme a me, Ufficiale erogante, in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno degli altri fogli.

Comune di Valmontone

.....

Ambi.en.te. S.p.A.

Dott. Roberto Gizzi

Dott.ssa Eleonora Di Giulio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosa Mariani

